

REPUBBLICA ITALIANA  
COMUNE DI PIERANICA  
PROVINCIA DI CREMONA

**CONVENZIONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  
GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno..... addì ..... del mese di ..... in Pieranica nella Casa Comunale.

Sono presenti:

- **RAIMONDI Valter Giuseppe**, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Pieranica; C.F. 00305000192;
- **ZAGANELLI Maurizio**, agente nel presente atto in qualità di Presidente pro-tempore della società A.S.D. Pieranica, con sede a Pieranica (CR) in Via Padre Antonio Valdameri – P.I. 00914160197.

PREMESSO

- che, con deliberazione consiliare n. 22 del 29.06.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto l'affidamento diretto del servizio di gestione del campo sportivo alla società A.S.D. Pieranica, ai sensi dell'art. 113-bis del D. Lgs. 267/2000.
- che con la deliberazione C.C. n. 26 del 29.06.2021 veniva approvata la convenzione tra il Comune di Pieranica e la società A.S.D. Pieranica per servizio di gestione del campo sportivo comunale.  
che tale Convenzione ha scadenza in data 30.06.2025

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto parte integrante del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1- Descrizione del servizio**

1. Il Comune di Pieranica affida alla società A.S.D. Pieranica, con sede a Pieranica in via Padre Antonio Valdameri, di seguito denominata Concessionario, nella persona del Presidente qui intervenuto, che accetta, il servizio di gestione del campo sportivo comunale con le strutture ad esso accessorie, quali tribune e spogliatoi.

**Art. 2 - Durata della concessione**

1. La concessione ha la durata dal 01.07.2025 al 30.06.2029. Nel caso in cui nel periodo in vigore della presente, vengono realizzati nuovi impianti tecnologici o di illuminazione, le parti si impegnano a ridefinire i termini.

Al momento del concreto affidamento in gestione si provvederà ad effettuare un inventario completo dei beni oggetto della concessione.

**Art. 3 - Obblighi del Concessionario**

1. Il Concessionario si obbliga:

- a) a prendere in consegna i beni e servirsene solo ed esclusivamente per l'uso previsto dalla natura degli impianti;
- b) a custodire i beni suddetti;

- c) a provvedere ai lavori di manutenzione ordinaria di tutti gli impianti, e precisamente:
  - alla tenuta delle chiavi ed all'apertura ed alla chiusura dell'impianto, degli spogliatoi e dei locali accessori;
  - posa delle reti alle porte di gioco, ritiro e conservazione delle medesime;
  - accensione e spegnimento dell'impianto di illuminazione serale;
  - pulizia degli spogliatoi utilizzati per l'attività agonistica e dei locali accessori;
  - all'esecuzione delle opere di manutenzione in ordine alla semina nelle zone a verde da rinnovare, all'innaffiamento del terreno, alla tinteggiatura delle porte ed alla manutenzione delle panchine;
  - al cambio delle lampade di tutti gli impianti;
  - a tutto quanto occorra per la preparazione e lo svolgimento dell'attività del campo.
- d) a mantenere le aree libere da animali e soggetti non autorizzati ad accedere alle strutture;
- e) a segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale, con lettera, qualsiasi difetto di funzionamento o guasto degli impianti;
- f) ad affiggere, in modo visibile a tutti, un calendario di utilizzo delle strutture;
- g) ad individuare un recapito telefonico da affiggere in modo visibile;
- h) ad osservare, per l'eventuale utilizzo del campo da parte di terzi, le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale. I proventi delle tariffe verranno introitati direttamente dalla Società sportiva;
- i) a provvedere al pagamento di tutte le spese di fornitura di acqua, gas metano, energia elettrica, provvedendo ad intestare a proprio nome i contratti di fornitura;
- j) alle pulizie relative alla via Padre Antonio Valdameri, nella zona adiacente alla rete di recinzione, dopo ogni incontro di calcio.

#### **Art. 4 - Obblighi dell'Amministrazione Comunale**

1. L'Amministrazione Comunale si obbliga a:

- a) affidare al Concessionario gli impianti in buon stato di manutenzione;
- b) mantenere gli impianti in stato di servizio adeguato all'uso convenuto, mediante interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa quella relativa alla «scatola completa» dell'illuminazione notturna, con esclusione del corpo illuminante o ampliamenti dell'impianto concordati con il gestore;
- c) garantire il pacifico godimento durante la concessione;
- d) concedere contributi per lo svolgimento di attività sportive secondo quanto previsto dall'apposito regolamento in materia.
- e) di erogare un contributo annuo di € 3.000,00 (con scadenza al 30/06) previa dimostrazione della documentazione fiscale delle spese sostenute dalla società per la convenzione.

#### **Art. 5 - Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi**

1. Nell'attività di utilizzo dell'impianto, il Concessionario dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto dalla presente Convenzione, nella consapevolezza che la propria attività non potrà in alcun modo pregiudicare l'eventuale fruibilità dell'impianto da parte di terzi, autorizzati dal Concedente.
2. L'Amministrazione Comunale stabilisce, con proprio atto, le tariffe per l'utilizzo dell'impianto da parte di terzi, previo parere della Società Sportiva.
3. Gli allenamenti e le gare dovranno, in tal caso, svolgersi in tempi ed orari prestabiliti, in modo da non intralciare le attività del campo, e le eventuali spese saranno completamente a carico degli utilizzatori.

#### **Art. 6 - Responsabilità**

1. Il Concessionario è responsabile in proprio per eventuali danni occorsi a persone e cose di terzi, nonché degli infortuni che dovessero capitare a giocatori, tesserati ed a coloro che hanno la custodia e la manutenzione degli impianti.

#### **Art. 7 - Risoluzione**

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, nei casi previsti dalla legislazione vigente, nei casi previsti dal Codice Civile e nel caso di eventuali inosservanze agli obblighi previsti nella presente Convenzione.

#### **Art. 8 - Revoca**

1. L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento a propria discrezione o, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, procedere alla revoca della presente Convenzione di concessione.

#### **Art. 9 - Divieto di sub-concessione**

1. E' vietata ogni forma di sub-concessione a terzi della presente concessione di gestione.

#### **Art. 10 - Divieto di modificazione della destinazione degli impianti**

1. E' espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo dell'impianto in modo diverso da quello previsto della presente Convenzione.

#### **Art. 11 - Controlli**

1. Il Comune di Pieranica, avvalendosi dell'Ufficio tecnico e della Polizia Locale, potrà in qualsiasi momento effettuare controlli, verifiche e sopralluoghi. Esercita un potere ispettivo e di controllo sulle condizioni degli impianti, sull'esecuzione dei programmi e sulla gestione, anche mediante la prescrizione dei bilanci di previsione e consuntivi.

#### **Art. 12 - Spese**

1. Tutte le spese del presente contratto, comprese quelle di eventuale registrazione, copie, diritti, ecc. sono a carico del Concessionario.

#### **Art. 13 - Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alla legislazione vigente in materia, in particolare al Codice Civile.

**IL SINDACO** – Raimondi Valter Giuseppe

**IL PRESIDENTE A.S.D. PIERANICA 1970** – Zaganelli Maurizio